



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 12 del 30 Novembre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A FIGC inerente la modifica dell'art. 102 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A FIGC inerente la modifica degli artt. 95, 109, 117bis, delle N.O.I.F. e del punto 1, lett.a) e b) dei Comunicati Ufficiali nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Recuperi

Recupero Gara AGID DIPIGNANO = NUOVA GRISOLIA CALCIO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 06 dicembre 2023, ore 14.30.

3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KOMUNICANDO IKST	AUDACE DECOLLATURA	A	02/12/2023 14:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
NUOVA GRISOLIA CALCIO	FAGNANO	A	02/12/2023 14:30	229 COMUNALE GRISOLIA	GRISOLIA	CONTRADA RINAZZO
SAN MICHELE DONNICI	CEEP VILLAGGIO EUROPA	A	02/12/2023 14:30	218 COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
CERISANO 96	AGID DIPIGNANO	A	03/12/2023 14:30	205 COMUNALE CERISANO	CERISANO	VIA PIANI
CONFLENTI	MARCA FOOTBALL CLUB	A	03/12/2023 14:30	346 COMUNALE "S. COLOSIMO"	CONFLENTI	LOCALITA CIAMPELLO



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. CALCIO ROSE	FIUMEFREDDO CALCIO 1987	A	02/12/2023 14:30	270 COMUNALE "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA PETRARO
ROGLIANO 1948	SOFIOTA 2023	A	02/12/2023 14:30	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTMARE C.DA CALIA
FALCHI ROSSI FALCONARA	COLOSIMI CALCIO	A	03/12/2023 14:30	397 COMUNALE FALCONARA ALBANESE	FALCONARA ALBANESE/TORREMEZZO	LOC.MALPERTUSO-TORREMEZZO
LONGOBARDI CALCIO	MENDICINO 1969	A	03/12/2023 14:30	329 COMUNALE "M. NIGRELLI"	LONGOBARDI/MARINA	VIA FRALLITTI-S.S.18

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A			
BELVEDERE CALCIO	- CONFLENTI	3 - 2	
(1) CEEP VILLAGGIO EUROPA	- KOMUNICANDO IKST	7 - 3	
(1) FAGNANO	- SAN MICHELE DONNICI	3 - 2	
MARCA FOOTBALL CLUB	- CERISANO 96	6 - 0	

(1) - disputata il 26/11/2023

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A			
COLOSIMI CALCIO	- LONGOBARDI CALCIO	1 - 5	
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	- ROGLIANO 1948	3 - 1	
SOFIOTA 2023	- FALCHI ROSSI FALCONARA	3 - 1	
(1) TAVERNA	- A.S.D. CALCIO ROSE	6 - 2	dgs

(1) - disputata il 25/11/2023

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 28.11.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 25/11/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAGNO MICHELE (CERISANO 96)

CALCIATORI NON ESPULSI



AMMONIZIONE (III INFR)

D IPPOLITO DIEGO (CERISANO 96)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE ROSE ORLANDO (BELVEDERE CALCIO)
BARTOLOTTA PASQUALE (CONFLENTI)

GROSSO MAURO (BELVEDERE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAGLIARDI ROBERTO (BELVEDERE CALCIO)
GOLIA MATTIA (CONFLENTI)

SINGHATEH EBRIMA (CERISANO 96)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 26/11/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TROTTA PEPPINO (FAGNANO)

per proteste

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIMALDI SERGIO (SAN MICHELE DONNICI)

per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ROSE ALEX (FAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALOISI BENITO (SAN MICHELE DONNICI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIPPARRONE FABIO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

FORTINO MICHELE (SAN MICHELE DONNICI)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARACCILO MARCO PIO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)
PALERMO DOMENICO (KOMUNICANDO IKST)

TUOTO GIOVANNI (FAGNANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIONDI GIUSEPPE PIO (FAGNANO)
PANDO GIULIO (FAGNANO)
NICOLAI MIRKO (KOMUNICANDO IKST)
GARRUBBA MATTEO (SAN MICHELE DONNICI)

PALERMO GIAMPAOLO (FAGNANO)
CAMARA WALLY (KOMUNICANDO IKST)
SURACE ALESSIO (KOMUNICANDO IKST)
VIZZA FRANCESCO (SAN MICHELE DONNICI)



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 25/11/2023

gara del 25/11/2023 TAVERNA - A.S.D. CALCIO ROSE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che:

- al minuto 21 del primo tempo, il calciatore Omeniru Frank Daniel veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento dell'ammonizione;
- rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Omeniru Frank Daniel, accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società CALCIO ROSE;
- effettuati ulteriori accertamenti presso l'ufficio Tesseramenti dai quali è emerso che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non poteva prendere parte alla gara;
- visti gli art. 10 c. 1 e 9, 11 del C.G.S.

delibera di

1. Infliggere alla società CALCIO ROSE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 – 6 (miglior risultato sul campo);
2. Comminare alla società CALCIO ROSE l'ammenda di € 60,00;
3. Inibire il Dirigente accompagnatore GALLO NATALE, fino al 30 Dicembre 2023 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetti non avente titolo.
4. infliggere al calciatore Omeniru Frank Daniel la squalifica per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE (I INFR)

OMENIRU FRANK DANIEL

(A.S.D. CALCIO ROSE)

SERVINO GIUSEPPE

(A.S.D. CALCIO ROSE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 26/11/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUGLIANO FRANCESCO

(COLOSIMI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILICE SAVERIO

(ROGLIANO 1948)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPUTO FRANCESCO

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

PIERRI CHRISTIAN

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

ADIMARI GIOVANNI FERDIN

(SOFIOTA 2023)

FERACO DARIO

(SOFIOTA 2023)

AMMONIZIONE (I INFR)

COCCIMIGLIO ALESSANDRO

(FALCHI ROSSI FALCONARA)

LOMANTO UMBERTO

(FALCHI ROSSI FALCONARA)

AMENDOLA SIMONEARTURO

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

ESPOSITO LUCA

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

PETTINATO FRANCO DARIO

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

SPINA MARCO ATTILIO

(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

GARRITANO MARCELLO

(LONGOBARDI CALCIO)

MAGLI FRANCESCO

(LONGOBARDI CALCIO)

TROCINI ANDREA

(ROGLIANO 1948)

FERACO MARCO

(SOFIOTA 2023)

GODINO DEMETRIO

(SOFIOTA 2023)

GRISPINO LEONARDO

(SOFIOTA 2023)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 15/12/2023.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 novembre 2023;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 102 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 102 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico	Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. 2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. 4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono	1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO

contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le

5. INVARIATO

condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

6. INVARIATO

7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Stagione del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 19° compleanno: 0,50% del

8. ABROGATO

- corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per le stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento.

	NORMA TRANSITORIA Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della LND di modifica degli artt. 95, 109, 117bis, delle NOIF e del punto 1, lett. a) e b) dei Comunicati Ufficiali nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023;
- preso atto della delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 16 novembre 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e il Presidente della LND;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

- di modificare gli artt. 95, 109 e 117bis, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).
- di modificare il punto 1, lett. a) e b) dei Comunicati Ufficiali nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023, secondo il testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 95 Norme generali su trasferimento e sulle cessioni di contratto	Art. 95 Norme generali su trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. 3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono	1. INVARIATO 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F. 3. INVARIATO

utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC. 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed	4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO
--	---

economiche.	
7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.	7. INVARIATO
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.	8. INVARIATO
9. ABROGATO	9. INVARIATO
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.	10. INVARIATO
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.	11. INVARIATO
12. ABROGATO	12. INVARIATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.	13. INVARIATO
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni	14. INVARIATO

economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.	15. INVARIATO NORMA TRANSITORIA: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.
Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore	Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore
1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento	1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società

o Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.	deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. 4. INVARIATO 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al
---	--

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti. 7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.	comma 3. 6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti. 7. INVARIATO Norma Transitoria Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente. 2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire	1. INVARIATO 2. INVARIATO

consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.	3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo. 4. I calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. NORMA TRANSITORIA Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024. Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.
---	---

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A del 28 Giugno 2023

(...)

1. Variazioni di tesseramento

a) Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere richiesto fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00).

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

(...)

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A del 28 Giugno 2023

(...)

1. Variazioni di tesseramento

a) Giocatori e giocatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere richiesto fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo ~~e per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.~~) può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

(...)

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. 29 settembre 2023, n. 132–Art. 14-bis-Proroga al 30 novembre 2023 degli adempimenti contributivi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo –

Come già anticipato con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 30 del 20 novembre 2023, è stata definitivamente approvata la Legge di conversione n. 170 del 27 novembre 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 28 novembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, il cui art. 14-bis, introdotto in sede di conversione del D. L. n. 132/2023, recita testualmente: “All’art. 28, comma 5, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, la parola ‘settembre’ è sostituita dalla seguente ‘ottobre’ e le parole ‘entro il 31 ottobre 2023’ sono sostituite dalle seguenti ‘entro il 30 novembre 2023’”.

Come, peraltro, già chiarito con la predetta Circolare n. 30, trattasi della disposizione relativa agli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 28, comma 5, dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2021 andavano effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Con la disposizione apportata dall’art. 14-bis, pertanto, il comma 5 dell’art. 28 del D. L. n. 36/2021, è così formulato: “In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023”.

In ordine, poi, agli standard ed alle regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un Ente sportivo è tenuto a comunicare, si richiama il contenuto della Circolare n. 31 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata il 20 novembre 2023, con la quale è stato illustrato il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 ottobre 2023, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2023.